

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUKURO ROMA -
ASD FUKURO ROMA**

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel libro primo del codice civile e nel d.lgs 36\2021 e successive modificazioni e integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Fukuro Roma", in breve "ASD Fukuro Roma" (d'ora in poi Associazione), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/21.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma in Via Castelforte n. 42; C.F. 97624140584 - P.I. 14556831007, ed ha durata illimitata.
3. La variazione dell'indirizzo, se nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Potranno essere istituite sedi secondarie o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
5. I locali in cui si svolgono le attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
6. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
7. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, co. 3, D. Lgs 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
8. L'Associazione uniformandosi alle direttive del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con DPCM del 28 maggio 2020, si obbliga a conformarsi

alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e Comitato Internazionale Paralimpico (CIP), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali (FISDIR), Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) e del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, ma potrà altresì affiliarsi ad ulteriori Organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) anche contemporaneamente nonché ad Associazioni a carattere Internazionale, Nazionale o Regionale, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e Direttive. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte degli Organismi affilianti ai quali è affiliata l'Associazione, la stessa è tenuta a risultare iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 2 Colori e Stemma Sociale

1. I colori sociali sono il Rosso e il Nero. Lo stemma dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante il Sakura e il Gufo.

Art. 3 Oggetto, Finalità, Attività

1. L'Associazione è senza fini Politici, Religiosi e Razziali e non ha finalità di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 D. Lgs 36/2021 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D. Lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), D. Lgs 36/2021. Nello specifico ha per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - ✓ La pratica, lo sviluppo e la diffusione di discipline sportive con atleti affetti da disagio intellettivo relazionale, o da altro disagio sia fisico che sensoriale, anche intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive;
 - ✓ Lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Judo, della Lotta, del Karate, delle Arti Marziali, della Ginnastica, del Basket e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento

- Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina;
- ✓ valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e, e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - ✓ incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - ✓ operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - ✓ favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
 - ✓ concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicitazioni;
 - ✓ promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana.
5. Per un più agevole raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, la formazione, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2021.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9, D. Lgs 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purchè strettamente connessa alla finalità sociale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:
- ✓ attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - ✓ Centri estivi sportivi ed invernali;
 - ✓ la gestione di centri benessere e fisioterapici;
 - ✓ la vendita di articoli sportivi;
 - ✓ la promozione dell'attività sportiva, ricreativa, culturale, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria e, in generale, l'attività svolta dagli associati o tesserati ad organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di

mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
8. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle Assemblee Federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive:
 - ✓ Del CIP e dell'IPC, nonché allo statuto, alle norme ed ai regolamenti della FISDIR o altra Federazione cui intende affiliarsi. L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalla Federazione internazionale di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali della FISDIR, nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi della FISDIR o del CIP dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente la vita dell'associazione sportiva.
 - ✓ Del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti:
 - ✓ del CIP, della FISDIR e/o altra Federazione, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 39/2021;
 - ✓ del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 D. Lgs. 39/2021.
11. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

12. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Art. 4 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Titolo II

Della Vita Associativa

Art. 5 Domanda di Ammissione

1. Possono far parte in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, e che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive in generale.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, presso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, oltre che l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, nei 60 giorni successivi, potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "Tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport

praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati all'organismo che procede al riconoscimento ai fini sportivi, ed alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.
13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
14. Inoltre l'Associazione prevede l'esistenza di alcune categorie di soci: Fondatori, Benemeriti, e Sostenitori:
 - ✓ Sono Soci Fondatori, tutte le persone che sono intervenute nella costituzione dell'Associazione. La loro appartenenza all'Associazione è a carattere perpetuo, hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale, sono eleggibili alle cariche sociali, sono esentati dalla tassa d'iscrizione e dal contributo annuale. Il Socio fondatore potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea anche a mezzo di delegato che potrà peraltro essere solo un altro Socio Fondatore o un Socio Ordinario e dovrà essere designato per iscritto. Ogni socio Fondatore non potrà comunque ricevere più di una delega. Sono soci Fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo;
 - ✓ Sono Soci Benemeriti, coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività di qualsiasi genere, abbiano favorito l'Associazione stessa. Possono partecipare in proprio o a mezzo di un delegato all'Assemblea ed esprimere propri pareri consultivi sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto di voto;
 - ✓ Sono Soci Sostenitori, tutte le persone fisiche e/o giuridiche oltre a Società ed Enti, che abbiano interesse all'attività dell'Associazione e che vengano ammessi a far parte di tale categoria dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare in proprio o a mezzo di un delegato

all'Assemblea ed esprimere propri pareri consultivi sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto di voto.

Queste ultime tre categorie di Soci, Fondatori, Benemeriti e Sostenitori, non sono considerati soci contribuenti, per cui sono esentati dal pagamento sia della tassa d'iscrizione che del contributo annuale.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) Diritto di partecipare alle attività associative, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
 - c) Diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio annuale;
 - d) Diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) Diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in ogni caso in maniera tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
 - f) Diritto di frequentare i locali dell'associazione;
 - g) Diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - h) Diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili;
 - i) Diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione all'assemblea attraverso il genitore, anche disgiuntamente, o attraverso il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Decadenza dei Soci

1. La qualifica di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione, l'associato può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III

Degli Organi Associativi

Art. 8 Organi Sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora si provveda alla sua istituzione.

Art. 9 Convocazione funzionamento dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'Assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio\video assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione di apposito "Avviso di Convocazione", se in essere, ed in ogni caso anche mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, più gradatamente, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, anche quelli redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la più ampia diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alla FISDIR, alla FIJLKAM e ad ogni organismo sportivo a cui L'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsivoglia natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche oralmente, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo dell'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea Ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio di previsione ed il consuntivo di esercizio;

- c) definisce e determina gli indirizzi da osservare nello svolgimento dell'attività dell'Associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo;
- e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse sociale che, se previste e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, D. Lgs 39/2021 e 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devoluta ad essa dal presente statuto.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifiche dello Statuto Sociale;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi del successivo articolo 27 e 28, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del proprio patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno ed attinenti agli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 13 Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto a voto intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del proprio patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, come previsto dall'art. 21 cod. civ.

Art. 14 Audio \ Video Assemblee

1. È possibile che le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, si tengano in modalità audio/video, secondo le condizioni e nell'osservanza della disciplina dettata dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. Nei luoghi audio o audio\video collegati in cui è possibile partecipare alla riunione deve essere tenuto il foglio delle presenze.
2. In ogni caso è necessario che:
 - a) devono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
 - b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale nei giorni precedenti l'adunanza e comunque con congruo anticipo;
 - e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in modo simultaneo alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la possibilità di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio\video collegati – a cura dell'Associazione- nei quali gli intervenienti possono affluire.In presenza dei predetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. In ipotesi di Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 componenti a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall'Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati saranno ritenuti dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire altra carica in altra Società o Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FISDIR, alla FIJKAM o altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale della Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede a dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per l'assolvimento di specifici compiti il Consiglio Direttivo può conferire deleghe a singoli consiglieri sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dei provvedimenti assunti da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo può avere luogo anche con modalità telematiche (remoto), secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, cui si rinvia.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, co. 2, D. Lgs 36/2021, e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, co. 2 ultimo periodo, D. Lgs 112/2017.
13. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie riunioni e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo formalità ritenute idonee dallo stesso consiglio direttivo e, in ogni caso, atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In dette ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente ovvero, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione, e solo limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente un numero di consiglieri che non superino la metà dei componenti del direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti. Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il Consiglio Direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsiasi causa ascrivibile. In questi casi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, entro 60 giorni dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.
6. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e senza formalità almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente, e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedano la convocazione.

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso, in particolare, competono:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del Bilancio Consuntivo inerente l'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le Assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l'anno, nonché le Assemblee Straordinarie, nel rispetto del presente statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere tutte le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere ogni decisione inerente le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - f) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, e curare gli adempimenti di cui al D. Lgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) presentare un piano programmatico inerente le attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica regolamenti sociali;
 - i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati allo svolgimento di particolari funzioni o compiti di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l) adottare i provvedimenti di propria competenza nei confronti dei soci, compresi i disciplinari i quali potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
 - m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n) nominare il Responsabile della Protezione dei Minori ex art. 33, co. 6, D. Lgs 36/2021;

o) qualsiasi altra attività o funzione espressamente prevista dal presente statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi od organismi.

Art. 19 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Drettivo e provvede alla loro convocazione. Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto delle relative competenze.
3. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale ed in particolare quello di aprire conti correnti bancari e/o postali.
4. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile successiva dei provvedimenti adottati e comunque entro 30 giorni dalla decisione.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 20 Il Vice Presidente

1. Il Vicepresidente viene eletto in seno al consiglio direttivo ed a maggioranza dei presenti anche per delega. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutte le attività per le quali venga espressamente delegato.

Art. 21 Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero per il tempo necessario a procedere ad una nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
2. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza.
4. Al Tesoriere spetta di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto di mezzi e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi.

Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

5. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, di concerto con gli altri membri del direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
6. Al Tesoriere spetta anche la funzione di periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere monocratico o collegiale e resta in carica 3 anni. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
3. L'Organo di Revisione si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché, se opportuno, previa convocazione del Presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Compatibilmente con le previsioni del presente Statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.
6. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

Titolo IV

Patrimonio e Scritture Contabili

Art. 23 Il rendiconto Economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'Associazione, sia Preventivo che Consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Bilancio Consuntivo deve informare della complessiva situazione economico – finanziaria dell'Associazione.
4. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione

dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del Bilancio stesso.

5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione il disposto di cui all'art. 16, co. 2, del presente Statuto.

Art. 24 Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 25 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) beni mobili\immobili di proprietà dell'associazione, nonché acquisti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale, nonché da contributi e/o altre sovvenzioni ricevute dal CIP o dalla FISDIR, dal CONI, dalle Federazioni o Enti di Promozione.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio Patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'art. 3, co. 2 ultimo periodo, e comma 2-bis D. Lgs 112/2017.

Titolo V

Dei Lavoratori e Volontari

Art. 26 Lavoratori e Volontari

1. I Lavoratori Sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai Lavoratori Sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D. Lgs 36/2021.
3. Ai rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa di carattere amministrativo–gestionale si applica l’art. 37 del D. Lgs 36/2021.
4. L’Associazione può, altresì, stipulare Contratti di Apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 36/2021.
5. Ricorrendo i presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, co. 1, n.3 cod. civ. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’art. 2, co. 1, D. Lgs 81/2015.
6. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
7. Le prestazioni sportive di Volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
8. È previsto, in ogni caso, l’obbligo di assicurare per la Responsabilità Civile verso i terzi volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Titolo VI

Disposizioni Finali

Art. 27 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) Atleti;
 - b) Dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c) Giudici/Arbitri;
 - d) Dirigenti;
 - e) Tecnici, Istruttori;
 - f) Altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs: 36/2021.

Art. 28 Sezioni e Trasformazione – Terzo Settore

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere le proprie finalità sociali.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto a voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il Patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. h), D. Lgs 36/2021.

Art. 29 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi valgono, in quanto compatibili, lo statuto e le norme della FISDIR e/o della FIJLKAM, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e ss.mm.ii. le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigente in materia.